

STATUTO

Associazione Donatori Sangue

“La Rete di Tutti” OdV

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 c.d. Codice del terzo Settore, l'Organizzazione di volontariato denominata “La Rete di Tutti”, Ente del Terzo Settore (ETS), di seguito detta Associazione. La qualifica di Ente del Terzo Settore e l'acronimo OdV diventeranno in automatico operativi con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione continuerà ad utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Organizzazione di Volontariato” fino al momento dell'iscrizione nel costituendo Registro Unico del Terzo Settore, e, in ogni caso, in osservanza di quanto previsto dagli articoli 101, 102 e 104 del D. Lgs. 117/2017, in conformità all'Autorizzazione della Commissione Europea...”;

2. L'Associazione si configura quale ente non commerciale e senza scopo di lucro neppure indiretto e con finalità di utilità sociale, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo del 3/07/2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti Associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede in Roma. La sede nell'ambito della città di Roma potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede nell'ambito della città di Roma non comporta modifica statutaria e verrà comunicato entro 30 (trenta) giorni dalla delibera agli enti gestori dei pubblici registri.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi Distaccate, Succursali o Secondarie.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione non è determinata.

TITOLO II

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi:

- assenza di fine di lucro,
- democraticità della struttura,
- gratuità delle prestazioni degli associati e dei donatori volontari,
- elettività e gratuità delle cariche sociali.

Il numero degli Associati non può essere inferiore al minimo previsto dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine Associativa deve essere integrata entro un anno.

2. L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati e dei donatori volontari, per il perseguimento delle finalità civi che, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente:

- a. interventi e prestazioni sanitarie;
- b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione, in particolare, si prefigge le seguenti finalità:

- 1) promuovere la donazione volontaria periodica, non remunerata, anonima e consapevole di sangue, svolgendo opera di informazione e sensibilizzazione;
- 2) contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza di sangue, plasma, emocomponenti ed emoderivati nel territorio nazionale;
- 3) tutelare i diritti dei donatori afferenti ai presidi ospedalieri in convenzione con l'Associazione;
- 4) collaborare con il Centro Regionale Sangue di Coordinamento e Compensazione e con gli Enti ed i servizi da questo indicati e con le altre strutture pubbliche trasfusionali;
- 5) promuovere il buon uso del sangue e l'avanzamento della ricerca in ambito immunotrasfusionale;
- 6) promuovere la salute, la prevenzione degli incidenti e la difesa della vita;
- 7) operare quale centro di formazione in materia di primo soccorso e tecniche di rianimazione cardio polmonare.

Che persegue attraverso le attività di seguito elencate:

- attività propagandistica e sociale a favore della donazione di sangue, al fine di aumentare il numero delle donazioni;
- attività di chiamata dei donatori:
 - alle donazioni di sangue intero organizzate presso i reparti di Medicina Trasfusionale degli Ospedali in convenzione, oppure presso altri punti di raccolta;
 - alle donazioni di aferesi produttiva presso i reparti di Medicina Trasfusionale degli Ospedali in convenzione;
 - ai controlli sanitari secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- corsi di primo soccorso e di tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
- promozione delle finalità associative e delle attività svolte, anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

3. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi

sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

TITOLO III

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

2. Sono Associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di Associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli Associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

5. Gli Associati dell'Associazione si distinguono in:

a. **Associati Fondatori:** Sono Associati Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo.

b. **Associati Operativi:** Sono Associati Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria in modo continuativo (mansioni sanitarie, tecniche e/o amministrative e/o organizzative), secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso e ratificata dall'Assemblea degli Associati.

6. **Donatori Volontari:** Pur non essendo Associati dell'Associazione, partecipano alle iniziative e agli eventi associativi i Donatori Volontari. Il donatore volontario che, senza giustificato motivo comunicato all'associazione, per cinque anni consecutivi non abbia donato sangue o emocomponenti, perde la qualifica di donatore volontario, a meno che non faccia espressa richiesta per conservarla.

Sono definiti Donatori Volontari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione e che, in età stabilita dalle norme vigenti e previo accertamento delle idoneità fisica, si impegnano ad effettuare periodicamente la donazione nelle sue varie forme secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge (art. 11 del D.Lvo 15/01/1991).

Possono chiedere di essere riconosciuti come Donatori Volontari tutti coloro che abbiano una età compresa tra i 18 ed i 65 anni, sottoscrivendo l'apposita scheda di accettazione donazione.

Il riconoscimento di Donatore Volontario è subordinato all'accertamento della idoneità alla donazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge per la selezione dei donatori (legge 24/05/1990 n. 107, D.L.vo 15/01/1991).

Dopo la prima effettiva donazione di sangue il donatore volontario riceverà la tessera personale. La qualifica di Donatore volontario decorrerà dalla data della prima effettiva donazione di sangue. I donatori volontari hanno diritto ad una tessera e/o documento cartaceo personale di identificazione, nel quale deve essere indicato, oltre alle proprie generalità, anche il gruppo sanguigno di appartenenza.

I Donatori Volontari non sono soggetti al pagamento della quota Associativa e pertanto a loro non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3. Ai donatori volontari, nonché ai candidati donatori è garantita la copertura da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità della donazione di sangue e dei suoi componenti, nonché dalla visita ed esami di controllo, nell'ambito delle convenzioni stipulate dall'Associazione con Enti/Strutture Pubbliche e/o sanitarie, secondo quanto previsto dalle norme in materia trasfusionale.

Art. 6 Diritti e doveri degli Associati

1. Tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli Associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per gli associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. All'associato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo

scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota Associativa per l'anno solare in corso.

- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota Associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi Associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto Associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO IV

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea degli Associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo.
2. Tutte le cariche Associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli Associati, iscritti da almeno tre mesi nel libro Associati.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli Associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri Associati.
4. L'Assemblea:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
 - approva il bilancio;
 - delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - approva i regolamenti;
 - delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
 - delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
 - delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli Associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o e-mail, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto re capito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi. L'Assemblea nomina il proprio Presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

5. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie sono necessarie: la presenza della maggioranza degli Associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati.

Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli Associati in regola con il pagamento della quota Associativa. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli Associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Al Presidente in particolare compete:
 - a. provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b. compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 15 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il **Segretario** ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a. la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b. curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli Associati che prestano attività di volontariato.
3. Al **Tesoriere** spetta il compito di
 - a. tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b. predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 16 l'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui membri sono in ogni caso persone non associate, è nominato per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017. La scadenza dell'organo di controllo non può coincidere con quella del consiglio direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. La funzione di componente dell'organo di controllo è incompatibile con quella di componente del consiglio direttivo.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di Controllo:

- a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d. il registro dei donatori volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo. Tutti gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo

TITOLO V

Art. 18 Risorse economiche e divieto di distribuzione degli utili

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a. quote associative;
- b. erogazioni liberali di Associati e terzi;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g. rendite patrimoniali;
- h. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs.n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a Fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 19 Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
2. Al termine di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli Associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo. Il bilancio viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi Associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo.

Art. 20 Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO VI

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 5 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli Associati.
3. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli Associati, ma saranno devolute ad altra organizzazione di volontariato che svolga stesse o analoghe attività d'interesse generale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

TITOLO VII

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, le norme del Codice Civile.